

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonchè per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto si eliminano gli effetti anomali che si verificherebbero in forza dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ove, alla data del 2 ottobre 1996, lo Stato fosse ancora in possesso di azioni oltre il limite previsto dallo stesso articolo 3. Ai sensi del comma 2 di tale articolo, infatti, decorsi tre anni dalla data del 2 ottobre 1993, non possono essere esercitati il diritto di voto e comunque i diritti non patrimoniali collegati a partecipazioni eccedenti il limite massimo previsto dallo statuto a norma del comma 1 dello stesso articolo 3.

Il provvedimento esclude dunque, le partecipazioni dello Stato da tale previsione, evitando che, alla data del 2 ottobre 1996, la società partecipata si trovi priva di effettiva guida.

Per quanto riguarda l'EFIM, il quadro legislativo che disciplina la liquidazione dell'EFIM richiede alcune integrazioni necessarie per consentire l'accelerazione della procedura o per colmare lacune normative.

L'articolo 2 del testo allegato mira a disciplinare la copertura degli oneri inerenti alla gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di quelle società controllate da EFIM con attivo assolutamente insussistente. In tali casi le procedure non sono in grado di fare fronte neppure agli impegni più urgenti necessari alla conduzione della liquidazione. Non sembra ammissibile, peraltro, che, data la situazione, commissari liquidatori e membri dei Comitati di sorveglianza nominati dal Ministro del tesoro debbano svolgere la propria attività nell'impossibilità materiale di liquidare compensi e addirittura rimborsare spese.

L'articolo 3 introduce delle variazioni ad alcuni termini previsti dalla legge speciale

per l'EFIM. In particolare il comma 1 rende possibile rinviare al 31 dicembre 1997 l'assoggettamento a procedura di liquidazione coatta amministrativa per quelle società, controllate dall'EFIM, che si riterrà opportuno individuare con decreto del Ministro del tesoro.

La modifica va ad incidere sul testo dell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

La disposizione in questione era stata proposta, con scadenza al 31 dicembre 1998, per consentire il mantenimento in piena operatività della società EURALLUMINA, che fino a quella data avrebbe dovuto essere messa in condizione di poter continuare a gestire dei contratti di fornitura di semilavorati, così salvaguardando importanti livelli occupazionali.

Perché questo sia possibile occorre che, alla scadenza del 31 dicembre 1996, si possano escludere dalla liquidazione coatta amministrativa quelle società per le quali sia necessario mantenere l'operatività. Solo in questo modo, infatti, è possibile evitare di distruggere quelle aziende che al momento non possono essere trasferite a terzi e, tuttavia, non possono finire in liquidazione in quanto sono in grado di continuare l'attività produttiva, garantendo tra l'altro un notevole livello occupazionale in aree depresse del Paese.

Il problema, in concreto, riguarda direttamente la società EURALLUMINA (circa 500 dipendenti) ed il ramo aziendale LAMINALE (300 dipendenti). L'attività produttiva della prima società, infatti, si basa su complessi patti parasociali tra gli azionisti e di contratti di somministrazione ai medesimi connessi, che verrebbero a decadere in caso di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della società. È dunque fondamentale garantire la piena operatività

della società fino alla data di scadenza dei contratti (31 dicembre 1998), consentendo al Ministro del tesoro di individuare, con decreto, le società da escludere dalla liquidazione coatta amministrativa fino al 31 di-

cembre 1998. Anche per quanto riguarda il ramo aziendale LAMINAL, l'assoggettamento a procedura di liquidazione coatta amministrativa a fine 1996 vanificherebbe i tentativi di ristrutturazione e cessione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1996, n.399, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

Decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996

Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.».

Articolo 2.

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale e sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto articolo 111, comma primo.

Articolo 3.

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma».

2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: «alla data del 17 luglio 1992» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1996».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI - BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

